



TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Penale
DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DI UDIENZA DIBATTIMENTALE
MONOCRATICA

Il giudice, visto il dal. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19"; rilevato che:

- (1) ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del dal. 18/2020, «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020»;
- (2) ai sensi dell'art. 83, comma 3, del dal. 18/2020, «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: [...]
 - b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
 - c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale»;
- (3) ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020, «Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale»;

rilevato che i procedimenti fissati per l'udienza dibattimentale monocratica del giorno 26 marzo 2020 non rientrano tra le ipotesi eccezionali indicate all'art. 83, comma 3, del dal. 18/2020; considerato che, pertanto, i procedimenti in questione devono essere differiti ad altra data con decreto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p., strumento applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposto nel corso del dibattimento (Cassa Sez 3 n. 17218 del 3.3.2009 RV 243754); ritenuto che la data di rinvio debba essere individuata tenendo conto delle obiettive e notorie condizioni di straordinario carico dei ruoli dibattimentali che, per gli affari monocratici, vantano una pendenza media di 1200 affari; paQ.Mn dispone che l'udienza penale dibattimentale monocratica fissata per il giorno 26 marzo 2020 è rinviata d'ufficio, per gli stessi incombenti, al giorno 11 marzo 2021, con gli stessi orari fissati per ciascun processo.

Nei predetti procedimenti sono sospesi, nei limiti di legge, il corso della prescrizione e, ove applicabili/ i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la immediata comunicazione del presente decreto al P.M., al C.O.A. e alla Camera Penale in sede.

Tivoli, 23 marzo 2020

Il giudice

Giovanni Petroni



